



Sezione Regionale FVG.

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

e p. c.:

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale

ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

segreteria.ud@pec.omceo.it

A SNAMI - Presidenza Nazionale

snami@pec.snami.org

Al Difensore civico regionale

cr.difensore.civico@regione.fvg.it

Preg.mo Sig. Prefetto

protocollo.prefud@pec.interno.it

Oggetto: Utilizzo Ricettario SSR. Presa in carico. Allegati.

Continuano a pervenire a codesta Presidenza segnalazioni documentate da parte di MMG, iscritti e non, in relazione alla violazione delle vigenti disposizioni (ad es. art. 50 l.326/2023 e smi.) che regolano il corretto e dovuto utilizzo del Ricettario SSR da parte di tutti i Professionisti (Medici) a ciò abilitati e che operano in nome e per conto del SSR, quindi anche nelle Strutture Private Convenzionate Accreditate e ciò anche per individuare il cd “ordinatore di spesa” ai fini della valutazione dell’appropriatezza.

Con nostre precedenti, corredate anche da documentazione probante, dd. 05.02.2024 ([all.1](#)) e 09.02.2024 ([all.2](#)), tuttora senza riscontri, richiamate le innumerevoli e poliennali nostre segnalazioni, abbiamo ricordato che tali discrepanze prescrittive sono segnalate costantemente anche da singoli MMG a ciclo di scelta soprattutto **a tutela degli assistiti tuttora sottoposti a vettori andirivieni soprattutto nel caso fruiscono delle prestazioni garantite (LEA) dal nostro SSR previa prenotazione CUP (pubblico) presso le Strutture private accreditate.**

Inoltre, abbiamo anche messo in evidenza, con **nostra dd. 29.10.2023, tuttora senza riscontri**, le incongruenze e le criticità contenute nella **nota del DS dd. 27.10.2023** che a quanto pare non sta sortendo gli effetti sperati ma anzi ha creato ulteriori problemi.



Sezione Regionale FVG.

C.F. 94156650304

pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Il Presidente p.t.

cell. 328.5560373

Infine, **abbiamo chiesto alla Direzione Aziendale un immediato intervento**, mettendone a conoscenza le OO.SS. della Medicina Generale e tutti i MMG operanti in Azienda affinché possano sensibilizzare i loro assistiti a reclamare i loro sacrosanti diritti in ogni sede erogativa aziendale, presso le Strutture erogatrici del Privato Accreditato e presso i centri di prenotazione - CUP.

Recentemente, grazie alla segnalazione di un MMG a ciclo di scelta iscritta alla ns. O.S., siamo venuti a conoscenza di una **nota del Direttore Sanitario** della più importante **Struttura Privata Convenzionata Accreditata** presente nel territorio di competenza di ASUFC del 15/02/2023 (all.3), quindi più di un anno fa, con cui nell'illustrare alcune criticità relative all'utilizzo del ricettario SSR da parte dei Medici operanti in tale Struttura, si chiedevano chiarimenti soprattutto a beneficio dei cittadini anche per evitare i ben noti andirivieni che già da tempo si sarebbero potuti eliminare applicando le vigenti disposizioni e in particolare l'art. 9 della LR. 7/2009 e la DGR. 2034/2015; la citata Struttura ci ha recentemente confermato (all.4) che le Istituzioni chiamate in causa dal DS non hanno riscontrato la nota precitata.

Si reitera pertanto la richiesta di **accesso agli atti** inerenti tutta la documentazione relativa alle "*direttive*" - e altro - impartite dalla Direzione aziendale ai vari centri, pubblici e privati convenzionati/accreditati che insistono nel territorio di competenza, di erogazione delle prestazioni SSR, per obbligarli al rispetto delle vigenti disposizioni sul dovuto utilizzo del ricettario anche per evitare i **continui, persistenti e vessatori andirivieni dei cittadini** tra (IN SEQUENZA) studi dei MMG - CUP - studi dei MMG (per cambio delle priorità) - Strutture Erogatrici - studi dei MMG (per le prescrizioni IN SURROGA) - CUP - studi dei MMG (per cambio delle priorità) - CUP per la/e prenotazione/i che quasi mai rispettano le priorità; per non parlare delle **agende chiuse**, vietatissimo dall'art. 1, comma 282, della l. 266/2005, norma che i cittadini non conoscono ma che nessuno ne verifica la violazione sempre più frequente ...

Si ribadisce che il negare l'accesso agli atti non può che significare che la Direzione aziendale, a parte la (non esaustiva) nota del DS dd. 27.10.2023, non sta intervenendo per porre rimedio alle criticità, che segnaliamo da anni, **azioni che migliorerebbero la qualità percepita**: vien da pensare, ma sicuramente ci sbagliamo, che quest'ultima non venga presa in considerazione in quanto non pare essere un obiettivo incentivato compreso nel patto tra Regione e ...

Nel rimanere in attesa si porgono distinti saluti

Gonars, 6 marzo 2024

Dott. Stefano Vignando